

Publicato il 30/11/2016

N. 11967/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06459/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6459 del 2016, proposto da [REDACTED]





rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Pio Torricollo C.F. TRCGPP70P24C349V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello, 11;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica

Graglia C.F. GRGFRC69H52H501D, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'accertamento

del silenzio-rifiuto sull'istanza-diffida ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 29 del ccnl enti locali del 14.09.2000 - (inquadramento nella qualifica superiore) - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente lamenta il silenzio-rifiuto serbato da Roma Capitale a fronte della richiesta del 12.4.2015 di adempiere agli obblighi di cui all'art. 29 CCNL ee.ll. del 14.9.2000 (inquadramento nella qualifica superiore). Inoltre, ha avanzato domanda di risarcimento danni.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha: - eccepito il difetto di interesse dei ricorrenti i quali avrebbero dovuto impugnare il bando e l'esito della procedura ex art. 29 CCNL avviata e conclusa nel 2000; - eccepito la prescrizione delle pretese di parte ricorrente; - eccepito che alcuni ricorrenti hanno già adito il giudice e ottenuto pronunce sfavorevoli (violazione del ne bis in idem: cfr. sentenze del Tribunale Civile di Roma nn. 4157/2007, 11422/2007); - contestato il silenzio-rifiuto rilevando che a fronte delle richieste di parte ricorrente sono state adottate la D.D. n. 890/2013 e le del. di Giunta capitolina n. 299/2013 e n. 218/2013; contestato la fondatezza delle pretese dei ricorrenti.

Alla camera di consiglio del 13.7.2016, su istanza di parte ricorrente, la causa è stata rinviata al 23.11.2016 per esame documenti depositati da Roma Capitale.

Tuttavia, alla camera di consiglio del 23.11.2016, parte ricorrente non ha espresso osservazioni in merito a tale documentazione.

Il Collegio osserva che – pur a voler prescindere dalle eccezioni con le quali l'Amministrazione resistente ha affermato il difetto di interesse dei ricorrenti (i quali avrebbero dovuto impugnare il bando e l'esito della procedura ex art. 29 CCNL avviata e conclusa nel 2000) e l'inammissibilità del ricorso avverso il contestato il silenzio-rifiuto (posto che, a fronte delle richieste di parte ricorrente, sono state adottate la D.D. n. 890/2013 e le del. di Giunta capitolina n. 299/2013 e n. 218/2013), il ricorso va, comunque, dichiarato improcedibile per le ragioni di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a., l'azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, mentre, nella fattispecie, è stata proposta oltre detto termine di decadenza.

Il primo comma dell'art. 2 l. n. 241 del 1990 detta la norma fondamentale sull'obbligo di provvedere in quanto dispone che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sicché l'obbligo di concludere il procedimento nei termini stabiliti dalla norma sussiste solo quando vi è l'obbligo di avviare il procedimento, atteso che l'esercizio del potere amministrativo non sempre è obbligatorio.

L'obbligo di concludere un procedimento – la cui violazione comporta la possibilità di adire il giudice ai sensi dell'art. 2 l. n. 241 del 1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione – postula, in altri termini, che il procedimento debba essere doverosamente avviato, per cui, ove sussistano circostanze che potrebbero determinare l'avvio di un procedimento d'ufficio, l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nei termini di legge viene in essere nel momento in cui l'amministrazione abbia ritenuto di dover procedere comunicando il suo avvio ai diretti o potenziali interessati.

Non è contestato in giudizio che il procedimento oggetto di causa sia un procedimento avviato d'ufficio dall'Amministrazione ai sensi della disciplina richiamata dai ricorrenti.

L'Amministrazione ha affermato in giudizio (e controparte non ha contestato) di aver avviato il procedimento ex art. 29 CCNL nell'anno 2000 (e, al riguardo, ha depositato in causa documentazione).

A fronte di ciò, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 13 maggio 2016 e, quindi, ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a.

Né possono assumere giuridico rilievo le istanze e le diffide medio tempore presentate dai ricorrenti, le quali non avviano un procedimento ad istanza di parte, ma costituiscono una sollecitazione alla conclusione del procedimento d'ufficio e, quindi, non sono idonee a determinare l'insorgere di un nuovo ed autonomo obbligo di provvedere.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara improcedibile;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei

magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Proietti

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO